DISCIPLINARE DI GARA

L. 11 settembre 2020, n. 120 e ss. mm. e ii.

OGGETTO: Procedura negoziata telematica, esperita con la modalità dell'RdO sul Mepa ai sensi dell'art. 1, co. 2, lett. b) della L. 120/2020 e ss.mm.ii. (conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76 recante "Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitali" Decreto Semplificazioni) per i lavori inerenti la realizzazione di un nuovo percorso espositivo del Museo Archeologico e adeguamento funzionale lotto 1 presso il Complesso Monumentale della Pilotta di Parma.

CIG: 88393530DB
CUP: F97H20004950001

Determinazione a contrarre del Direttore del Complesso Monumentale della Pilotta n. 496 del 19/07/2021.

1) STAZIONE APPALTANTE

Complesso Monumentale della Pilotta, Piazzale della Pilotta n. 15, 43121 Parma (PR). Indirizzo di Posta Elettronica Certifica: mbac-cm-pil@mailcert.beniculturali.it

2) IMPORTO E CLASSIFICAZIONE DEI LAVORI

L'importo totale dell'affidamento è pari ad € 392.324,20 oltre ad I.V.A. di Legge, di cui € 16.266,06 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso. L'importo soggetto a ribasso è quindi pari ad € 376.058,14.

L'intervento in oggetto riguarda la realizzazione degli impianti tecnologici per la produzione di acqua calda sanitaria, il raffrescamento, il riscaldamento e l'estrazione aria per i nuovi servizi igienici e per le sale espositive interne al Complesso Monumentale della Pilotta e rientranti nell'ambito dell'intervento relativo alla realizzazione di un nuovo percorso espositivo del museo archeologico e adeguamento funzionale.

Si ricorda che l'indicazione separata degli oneri di sicurezza nel bando di gara, non ha il significato di individuare un'ulteriore prestazione contrattuale distinta dai lavori oggetto dell'appalto, ma integra una voce di costo della complessiva attività esecutiva dedotta nel contratto, rispetto alla quale viene esclusa la possibilità di offrire ribassi e di formulare giustificazioni in sede di verifica dell'anomalia del prezzo.

Nonostante la loro estraneità al meccanismo del ribasso, gli oneri per la sicurezza ineriscono in *toto* all'importo dei lavori e di tale importo fanno intrinsecamente parte.

Pertanto, la qualificazione tecnico-economica necessaria per eseguire i lavori, nella percentuale dichiarata dalle concorrenti riunite in associazione temporanea, non può che ricoprire anche gli oneri per la sicurezza che sono posti a carico dell'appaltatore, preordinati alla tutela delle condizioni di lavoro del personale ed imprescindibilmente contemplati nel contratto d'appalto, perché imposti *ex* lege quale componente rigida ed indefettibile dell'importo complessivo dei lavori (in questi termini, Parere Precontenzionso AVCP n. 83 del 23 aprile 2014).

CATEGORIA	QUALIFICAZIONE OBBLIGATORIA (SI/NO)	IMPORTO COMPLESSIVO ESCLUSO ONERI DELLA SICUREZZA	INDICAZIONI SPECIALI AI FINI DELLA GARA	
			PREVALENTE O SCORPORABILE	SUBAPPALTABILE (SI/NO)
OG-2	SI	€ 234.513,59	PREVALENTE (100%)	SI, NEI LLIMITI DI LEGGE
OS-3	SI	€ 24.953,24	SCORPORABILE	SI, NEI LLIMITI DI LEGGE
OS-28	SI	€ 52.385,83	SCORPORABILE	SI, NEI LLIMITI DI LEGGE
O-S30	SI	€ 64.205,48	SCORPORABILE	SI, NEI LLIMITI DI LEGGE

I lavori sono classificati nella seguente categoria:

- ✔ Lavorazioni di cui alla categoria prevalente OG-2 Restauro e manutenzione dei beni immobili sottoposti a tutela € 234.513,59
- ✔ Lavorazioni di cui alla categoria scorporabile OS-3 Impianti idrico-sanitario, cucine, lavanderie € 24.953,24;
- ✔ Lavorazioni di cui alla categoria scorporabile OS-28 Impianti termici e di condizionamento € 52.385,83;
- ✔ Lavorazioni di cui alla categoria scorporabile OS-30 Impianti interni elettrici, telefonici, radiotelefonici e televisivi € 64.205,48.

Relativamente alle lavorazioni relative alla categoria prevalente OG-2, il concorrente deve essere in possesso di attestazione rilasciata da società organismo di attestazione (SOA) regolarmente autorizzata, in corso di validità, che documenti, ai sensi dell'art. 61 dell'Allegato A del Regolamento e dell'art. 63, co. 1 del Regolamento, la qualificazione nella categoria OG-2 con classifica I^.

Trattandosi di categoria prevalente non è ammesso il subappalto qualificatorio.

Relativamente alla categoria scorporabile OS-3, il concorrente deve essere in possesso di attestazione, rilasciata da società organismo di attestazione (SOA) regolarmente autorizzata, in corso di validità, che documenti, ai sensi dell'art. 61 dell'Allegato A del Regolamento e dell'art. 63, co. 1 del Regolamento, la qualificazione nella categoria OS-3 con classifica I^.

Inoltre, il possesso dei requisiti per la categoria scorporabile OS-3, essendo l'importo relativo a tali lavorazioni inferiore a 150.000,00=euro, può essere provato, oltre che dall'attestazione SOA nella predetta categoria di lavorazioni anche tramite:

- i requisiti di cui all'art. 90, co. 1, D.P.R. 207/2010 dichiarando ai sensi del D.P.R. 445/2000:

a.1) l'importo dei lavori analoghi a quelli in gara, riconducibili alla categoria dei lavori eseguiti direttamente nel quinquennio antecedente la data della lettera di invito, non inferiore all'importo del valore posto in appalto;

Si precisa che il rapporto di analogia deve assicurare la professionalità qualificata dell'operatore economico concorrente che si traduce in un rapporto di analogia tra lavori eseguiti dal concorrente e quelli oggetto dell'appalto da affidare "inteso come capacità esecutiva e coerenza tecnica fra la natura degli uni e degli altri";

a.2) il costo complessivo sostenuto per il personale dipendente non inferiore al 15% dell'importo dei lavori di cui al precedente punto a.1);

a.3) adeguata attrezzatura tecnica specificando, a solo titolo illustrativo, quale tipologia di attrezzature, macchinari ed altro l'impresa intende mettere a disposizione per eseguire, in caso di aggiudicazione, i lavori in appalto e dichiarando la rispettiva fattispecie di diritto (proprietà, possesso, noleggio).

Relativamente alla categoria scorporabile OS-28, il concorrente deve essere in possesso di attestazione, rilasciata da società organismo di attestazione (SOA) regolarmente autorizzata, in corso di validità, che documenti, ai sensi dell'art. 61 dell'Allegato A del Regolamento e dell'art. 63, co. 1 del Regolamento, la qualificazione nella categoria OS-3 con classifica I^. Inoltre, il possesso dei requisiti per la categoria scorporabile OS-28, essendo l'importo relativo a tali lavorazioni inferiore a 150.000,00=euro, può essere provato, oltre che dall'attestazione SOA nella predetta categoria di lavorazioni anche tramite:

- i requisiti di cui all'art. 90, co. 1, D.P.R. 207/2010 dichiarando ai sensi del D.P.R. 445/2000:

a.1) l'importo dei lavori analoghi a quelli in gara, riconducibili alla categoria dei lavori eseguiti direttamente nel quinquennio antecedente la data della lettera di invito, non inferiore all'importo del valore posto in appalto;

Si precisa che il rapporto di analogia deve assicurare la professionalità qualificata dell'operatore economico concorrente che si traduce in un rapporto di analogia tra lavori eseguiti dal concorrente e quelli oggetto dell'appalto da affidare "inteso come capacità esecutiva e coerenza tecnica fra la natura degli uni e degli altri";

a.2) il costo complessivo sostenuto per il personale dipendente non inferiore al 15% dell'importo dei lavori di cui al precedente punto a.1);

a.3) adeguata attrezzatura tecnica specificando, a solo titolo illustrativo, quale tipologia di attrezzature, macchinari ed altro l'impresa intende mettere a disposizione per eseguire, in caso di aggiudicazione, i lavori in appalto e dichiarando la rispettiva fattispecie di diritto (proprietà, possesso, noleggio).

Relativamente alla categoria scorporabile OS-30, il concorrente deve essere in possesso di attestazione, rilasciata da società organismo di attestazione (SOA) regolarmente autorizzata, in corso di validità, che documenti, ai sensi dell'art. 61 dell'Allegato A del Regolamento e dell'art. 63, co. 1 del Regolamento, la qualificazione nella categoria OS-30 con classifica I^. Inoltre, il possesso dei requisiti per la categoria scorporabile OS-30, essendo l'importo relativo a tali lavorazioni inferiore a 150.000,00=euro, può essere provato, oltre che dall'attestazione SOA nella predetta categoria di lavorazioni anche tramite:

- i requisiti di cui all'art. 90, co. 1, D.P.R. 207/2010 dichiarando ai sensi del D.P.R. 445/2000:

a.1) l'importo dei lavori analoghi a quelli in gara, riconducibili alla categoria dei lavori eseguiti direttamente nel quinquennio antecedente la data della lettera di invito, non inferiore all'importo del valore posto in appalto;

Si precisa che il rapporto di analogia deve assicurare la professionalità qualificata dell'operatore economico concorrente che si traduce in un rapporto di analogia tra lavori eseguiti dal concorrente e quelli oggetto dell'appalto da affidare "inteso come capacità esecutiva e coerenza tecnica fra la natura degli uni e degli altri";

a.2) il costo complessivo sostenuto per il personale dipendente non inferiore al 15% dell'importo dei lavori di cui al precedente punto a.1);

a.3) adeguata attrezzatura tecnica specificando, a solo titolo illustrativo, quale tipologia di attrezzature, macchinari ed altro l'impresa intende mettere a disposizione per eseguire, in caso di aggiudicazione, i lavori in appalto e dichiarando la rispettiva fattispecie di diritto (proprietà, possesso, noleggio).

Per il criterio di equipollenza il requisito di cui alla categoria OS28, OS 30 può essere soddisfatto mediante attestazione SOA OG 11 (parere ANAC del 28/30 aprile 2015 n. 64).

Il subappalto è consentito nei limiti di quanto verrà dichiarato dal concorrente e comunque con le modalità e i limiti previsti dall'art. 105 del D. Lgs. 50/2016 ss.mm.ii., ovvero entro la percentuale massima del 50% dell'importo complessivo del contratto.

Il concorrente deve indicare all'atto di offerta **(DGUE, PARTE II^, SEZIONE D)**, i lavori o le parti di opere che intende subappaltare o concedere in cottimo, in conformità a quanto previsto dall'art. 105, co. 4 del Codice. In mancanza di tali indicazioni il subappalto è vietato.

In virtù dell'art. 105, comma 13, del D.Lgs. n. 50/2016, la stazione appaltante provvederà a corrispondere direttamente all'impresa subappaltatrice l'importo dei lavori:

a) quando il subappaltatore o il cottimista è una microimpresa o piccola impresa;

b) in caso inadempimento da parte dell'appaltatore;

c) su richiesta del subappaltatore e se la natura del contratto lo consente.

Ove non ricorrano tali condizioni la stazione appaltante non provvederà al pagamento diretto del subappaltatore e i pagamenti verranno effettuati, nel rispetto delle prescrizioni dell'art. 105 del Codice, all'appaltatore che dovrà trasmettere alla stazione appaltante, entro venti giorni dal relativo pagamento, copia delle fatture quietanzate, emesse dal subappaltatore.

3) SOGGETTI AMMESSI ALLA GARA

Sono ammessi alla gara in oggetto i soggetti di cui all'articolo 45 del D. Lgs n. 50/2016, in possesso dei requisiti sotto indicati:

- operatori economici con idoneità individuale di cui alle lettere a) (imprenditori individuali anche artigiani, società, anche cooperative), b) (consorzi tra società cooperative e consorzi tra imprese artigiane), e c) (consorzi stabili), dell'articolo 45, comma 2 del Codice;
- operatori economici con idoneità plurisoggettiva di cui alle lettere d) (raggruppamenti temporanei di concorrenti), e) (consorzi ordinari di concorrenti), f) (le aggregazioni tra le imprese aderenti al contratto di rete) e g) (gruppo europeo di interesse economico), dell'articolo 45, comma 2, del Codice, oppure da imprese che intendano riunirsi o consorziarsi ai sensi dell'articolo 48, comma 8, del Codice;
- operatori economici con sede in altri stati membri dell'Unione Europea, alle condizioni di cui all'articolo 49 del Codice, nonché del presente disciplinare di gara.

Ai predetti soggetti si applicano le disposizioni del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.

Non è ammessa la partecipazione alla gara di concorrenti per i quali sussistano:

- le cause di esclusione di cui all'articolo 80 del Codice;
- l'esistenza di piani individuali di emersione di cui all'articolo 1 bis, comma 14, della legge n. 383/2001 come sostituito dal decreto legge 25 settembre 2002, n. 210 convertito con modificazioni dalla legge 22 novembre 2002, n. 266.

Agli operatori economici concorrenti, ai sensi dell'articolo 48, comma 7, primo periodo, del Codice, è vietato partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti, ovvero partecipare alla gara anche in forma individuale qualora gli stessi abbiano partecipato alla gara medesima in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti o aggregazione di imprese aderenti al contratto di rete.

Possono altresì presentare offerta anche i soggetti non ancora costituiti nelle forme richiamate, in tal caso l'offerta dovrà essere formulata secondo le prescrizioni dell'art.48 comma 8 D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.

Nel caso di consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lett. b) (consorzi fra società cooperative di produzione e lavoro e consorzi fra imprese artigiane) e lett. c) (consorzi stabili) del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., la partecipazione di tali soggetti è disciplinata dagli artt. 45 e 47 del citato Decreto Legislativo.

I concorrenti stabiliti in altri Stati aderenti all'Unione Europea dovranno possedere i requisiti previsti in base alla documentazione prodotta secondo le norme vigenti nei rispettivi paesi.

È, altresì, vietato, ai sensi dell'articolo 48, comma 7, secondo periodo, del Codice, ai consorziati indicati per l'esecuzione da un consorzio di cui all'articolo 45, comma 2, lettera b) (consorzi tra società cooperative e consorzi tra imprese artigiane) e lettera c) (consorzi stabili) di partecipare in qualsiasi altra forma alla medesima gara.

È fatto obbligo agli operatori economici che intendono riunirsi o si sono riuniti in raggruppamento di indicare in sede di gara le quote di partecipazione al raggruppamento.

Non possono partecipare imprese che si trovino tra loro in una delle situazioni di controllo di cui all'art. 2359 del Codice Civile, a meno che non dimostrino che hanno formulato autonomamente l'offerta.

4) LUOGO DI ESECUZIONE, CARATTERISTICHE GENERALI DELL'OPERA, NATURA ED ENTITA' DELLE PRESTAZIONI

Ubicazione: Complesso Monumentale della Pilotta sito in Piazzale della Pilotta n.15, 43121 Parma.

Tutte le opere dovranno essere eseguite a regola d'arte, conformemente alle indicazioni del progetto, nonché alle prescrizioni ed alle norme contenute nel presente Capitolato Speciale d'Appalto e alle disposizioni che saranno impartite dalla DD.LL..

5) REQUISITI DI PARTECIPAZIONE

5.a) REQUISITI DI PARTECIPAZIONE DELLE IMPRESE SINGOLE

Le imprese singole possono partecipare alla gara qualora siano in possesso di attestazione di qualificazione, rilasciata da una SOA regolarmente autorizzata in corso di validità, che documenti il possesso della qualificazione in categorie e classifiche adeguate ai lavori da assumere con riferimento al presente appalto, ai sensi dell'art. 84, comma 1, del D. Lgs 50/2016 e dell'art. 61 DPR n. 207/2010.

5.b) REQUISITI DI PARTECIPAZIONE DELLE ASSOCIAZIONI TEMPORANEE DI IMPRESE E DEI CONSORZI DI CUI ALL'ARTICOLO 45, COMMA 2, LETTERE d), e), f), g) D. LGS. 50/2016 e ss. mm. e ii..

In considerazione della peculiarità dell'oggetto della presente procedura le aggregazioni tra le imprese aderenti al contratto di rete, qualora assimilabili ai RTI, i RTI e i consorzi ordinari di concorrenti sono ammessi solo se di tipo orizzontale. Non sono ammessi pertanto alla gara aggregazioni tra le imprese aderenti al contratto di rete, RTI o consorzi ordinari di concorrenti verticali o misti. Ai fini della partecipazione alla gara i soggetti dovranno possedere i requisiti di ordine generale e speciale precedentemente indicati in base alla normativa vigente.

5.c) CONSORZI DI CUI ALL'ART 45 COMMA 2 LETTERE b) e c) DEL D. LGS 50/2016 e ss.mm.ii.

Ai sensi dell'art, 47 del D. Lgs. 50/2016, i requisiti di idoneità tecnica e finanziaria per l'ammissione alle procedure di affidamento dei soggetti di cui all'articolo 45, comma 2, lettere b) e c), devono essere posseduti e comprovati dagli stessi con le modalità previste dal Codice, salvo che per quelli relativi alla disponibilità delle attrezzature e dei mezzi d'opera, nonché all'organico medio annuo, che sono computati cumulativamente in capo al consorzio ancorché posseduti dalle singole imprese consorziate.

I consorzi stabili di cui agli articoli 45, comma 2, lettera c), eseguono le prestazioni o con la propria struttura o tramite i consorziati indicati in sede di gara senza che ciò costituisca subappalto, ferma la responsabilità solidale degli stessi nei confronti della stazione appaltante. Per i lavori, ai fini della qualificazione di cui all'articolo 84, con il regolamento di cui all'articolo 216, comma 27-*octies*, sono stabiliti i criteri per l'imputazione delle prestazioni eseguite al consorzio o ai singoli consorziati che eseguono le prestazioni. L'affidamento delle prestazioni da parte dei soggetti di cui all'articolo 45, comma 2, lettera b), ai propri consorziati non costituisce subappalto.

I sopradetti Consorzi sono tenuti a dimostrare il possesso dei requisiti di ordine generale in capo alle imprese consorziate per le quali il Consorzio concorre; a tal fine dovrà essere inserito il DGUE della consorziata designata quale esecutrice.

Si dispone che il principio del **"cumulo alla rinfusa"** dei consorzi stabili, sebbene ammesso in via generale nella legislazione in materia di contratti pubblici, "[...]*non possa essere applicato per le qualificazioni nelle gare per lavori relativi ai beni culturali, per i quali vi è una chiara disposizione derogatoria costituita in particolare dall'art. 146, co. 2 del D.Lgs. n. 50 del 2016, laddove si stabilisce che "I lavori di cui al presente capo-ovverosia interventi sui beni culturali- sono utilizzati, per la qualificazione, unicamente dall'operatore che li ha effettivamente eseguiti". La disposizione afferma con tutta evidenza che una determinata ditta che ha eseguito tale tipo di lavori potrà "spenderli" come requisito esclusivamente proprio, per cui essa, se inserita in una struttura come proprio consorzio stabile, potrà farne uso per la propria qualificazione, ma non prestarli ad associate o eventualmente assumere come propri i lavori*

di questi[...]". (**TAR Campania, Salerno, sez. I, 15 maggio 2020, n. 508 che richiama il pronunciamento del Cons. Stato, sez. V, 26 ottobre 2018, n. 6114).**

5.d) AVVALIMENTO DEI REQUISITI

Ai sensi dell'art. 146, co. 3 del D.Lgs. n. 50/2016 non trova applicazione l'istituto dell'avvalimento.

6) TEMPI DI ESECUZIONE – PROROGHE – PENALI – PAGAMENTI

Il tempo utile per dare ultimati i lavori viene fissato in giorni 208 (duecentootto) decorrenti dalla data del verbale di consegna dei lavori.

Nel calcolo del tempo contrattuale si è tenuto conto della prevedibile incidenza dei giorni di andamento stagionale sfavorevole nonché delle ferie contrattuali

Per le eventuali proroghe si applicheranno le norme dell'art. 107 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii..

L'appaltatore qualora per causa ad esso non imputabile, non è in grado di ultimare i lavori nel termine contrattuale dei 208 giorni naturali e consecutivi decorrenti dalla data del verbale di consegna lavori, può chiedere la proroga con richiesta motivata almeno 45 (quarantacinque) giorni prima della scadenza del termine testé indicato.

Per ogni giorno naturale e consecutivo di ritardo, viene applicata una penale pari all'1,00 (uno) per mille dell'ammontare netto contrattuale fino ad un massimo del 10% dell'ammontare netto contrattuale.

Detta penale non potrà cumulativamente e complessivamente eccedere il 10% (dieci per cento) dell'ammontare netto contrattuale, nel qual caso il committente potrà avviare le procedure previste dall'art.108 del D.Lgs. 50/2016 per la risoluzione del contratto per grave ritardo.

Verranno effettuati pagamenti in acconto a norma dell'art. 27 del capitolato speciale di appalto mediante emissione di certificati di pagamento ogni volta che i lavori eseguiti, al netto del ribasso contrattuale, raggiungano un importo non inferiore ad euro 40.000,00 (euro quarantamila/00), come risultante dal Registro di contabilità e dallo Stato di avanzamento lavori di cui all'art. 14 del DM 49/2018.

Il pagamento della rata di saldo verrà liquidato entro 60 (sessanta) giorni dopo l'avvenuta emissione del certificato di regolare esecuzione previa presentazione di regolare fattura fiscale.

I pagamenti avverranno tramite Bonifico bancario a 30 giorni dall'attestazione di regolare esecuzione e idoneità ai requisiti di cui all'art. 80 del D.Lgs n. 50/2016 e ss.mm.ii. e assunzione degli obblighi di tracciabilità dei flussi

finanziari di cui all'art. 3 della L. 136/2010, a seguito di fattura elettronica che dovrà essere intestata al Complesso Monumentale della Pilotta con sede in Piazzale della Pilotta n° 15 - 43121 PARMA - C.F. 92188070343 - codice IPA 2VU0DQ; in fattura andrà indicato il CUP ed il CIG del lotto di riferimento, si fa presente che questa amministrazione è soggetta ad IVA in regime di *Split Payment.*

La fatturazione dovrà essere effettuata esclusivamente in formato elettronico, secondo quanto sancito dalla Legge 244/2007, art. 1, commi da 209 a 214 e del relativo Regolamento attuativo (Decreto Ministeriale n. 55 del 3 aprile 2013), pena l'impossibilità di procedere alla liquidazione di quanto spettante; la modalità di pagamento della fattura relativa alla prestazione sarà esclusivamente a mezzo bonifico bancario.

7) PROCEDURA E CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE:

La presente procedura si svolgerà mediante l'utilizzazione del sistema telematico di negoziazione di MEPA – www.acquistinretepa.it, conforme alle prescrizioni di cui all'art. 40 del D. Lgs. n. 50/2016 e attraverso una RdO rivolta agli operatori economici abilitati sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MePA).

Ai fini della partecipazione alla presente procedura è indispensabile la previa registrazione al Sistema ed il possesso e l'utilizzo della firma digitale di cui all'art. 1 comma 1 lett. s) del D. Lgs. n. 82/2005.

La verifica delle offerte anormalmente basse avverrà ai sensi dell'art. 97 del D.Lgs. 50/16. Tale calcolo sarà implementato direttamente dalla piattaforma MEPA, qualora la stessa abbia provveduto, al momento dell'apertura delle buste telematiche, all'aggiornamento conseguente alle recenti modifiche al codice dei contratti o in modo autonomo dalla stazione appaltante.

Ai sensi dell'art. 97 comma 3-*bis* non si procederà al calcolo della soglia di anomalia qualora le offerte ammesse siano inferiori a cinque.

Ai sensi dell'art. 97 comma 8 del D.Lgs. 50/16 la stazione appaltante procederà all'esclusione automatica delle offerte che presentano una percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia, individuata ai sensi del comma 2 e commi 2-*bis* e 2-*ter* del suddetto art. 97. L'esclusione automatica non opera quando il numero delle offerte ammesse è inferiore a cinque (L. n. 120/2020).

Il valore della soglia di anomalia sarà calcolato dalla stazione appaltante, il dettaglio del calcolo, eventualmente differente da quello indicato dal MEPA, sarà comunicato a mezzo piattaforma MEPA a tutti i partecipanti. Nel caso in cui al momento dell'apertura delle buste telematiche la procedura di calcolo della soglia di anomalia, secondo le nuove disposizioni, sarà già attivo ed utilizzabile in relazione alla fase in cui si troverà la procedura di gara, si provvederà ad effettuare il calcolo internamente alla procedura con gli strumenti messi a disposi- zione dal MEPA.

Per quanto non previsto dal presente disciplinare di gara, alla procedura di verifica delle offerte anormalmente basse si applica l'art. 97 del Codice.

In caso di un numero di offerte ammesse inferiore a cinque, non si procederà al calcolo della soglia di anomalia, ma la Stazione appaltante, in ogni caso, può valutare la congruità di ogni offerta che, in base ad elementi specifici, appaia anormalmente bassa ai sensi dell'art. 97, comma 6, del Codice.

L'aggiudicazione dell'appalto è effettuata con il criterio del minor prezzo con esclusione automatica delle offerte che presentano una percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia individuata con le modalità di cui all'art. 97 comma 2, 2 *bis* e 2 *ter* del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. ovvero:

- Quando il numero delle offerte ammesse è pari o superiore a 15, la congruità delle offerte è valutata sulle offerte che presentano un ribasso pari o superiore ad una soglia di anomalia determinata come segue:

a) calcolo della somma e della media aritmetica dei ribassi percentuali di tutte le offerte ammesse, con esclusione del dieci per cento, arrotondato all'unità superiore, rispettivamente delle offerte di maggior ribasso e quelle di minor ribasso; le offerte aventi un uguale valore di ribasso sono prese in considerazione distintamente nei loro singoli valori; qualora, nell'effettuare il calcolo del dieci per cento, siano presenti una o più offerte di eguale valore rispetto alle offerte da accantonare, dette offerte sono altresì da accantonare;

b) calcolo dello scarto medio aritmetico dei ribassi percentuali che superano la media calcolata ai sensi della lettera a);

c) calcolo della soglia come somma della media aritmetica e dello scarto medio aritmetico dei ribassi di cui alla lettera b);

d) la soglia calcolata alla lettera c) è decrementata di un valore percentuale pari al prodotto delle prime due cifre dopo la virgola della somma dei ribassi di cui alla lettera a) applicato allo scarto medio aritmetico di cui alla lettera b).

- Quando il numero delle offerte ammesse è inferiore a 15, la congruità delle offerte è valutata sulle offerte che presentano un ribasso pari o superiore ad una soglia di anomalia determinata come segue:

a) calcolo della media aritmetica dei ribassi percentuali di tutte le offerte ammesse, con esclusione del dieci per cento, arrotondato all'unità superiore, rispettivamente delle offerte di maggior ribasso e quelle di minor ribasso; le offerte aventi un uguale valore di ribasso sono prese in considerazione distintamente nei loro singoli valori; qualora, nell'effettuare il calcolo del dieci per cento, siano presenti una o più offerte di eguale valore rispetto alle offerte da accantonare, dette offerte sono altresì da accantonare;

b) calcolo dello scarto medio aritmetico dei ribassi percentuali che superano la media calcolata ai sensi della lettera a);

c) calcolo del rapporto tra lo scarto medio aritmetico di cui alla lettera b) e la media aritmetica di cui alle lettere a);

d) se il rapporto di cui alla lettera c) è pari o inferiore a 0,15, la soglia di anomalia è pari al valore della media aritmetica di cui alla lettera a) incrementata del 20 per cento della medesima media aritmetica;

e) se il rapporto di cui alla lettera c) è superiore a 0,15 la soglia di anomalia è calcolata come somma della media aritmetica di cui alla lettera a) e dello scarto medio aritmetico di cui alla lettera b).

Non sono ammesse offerte in aumento.

Ai sensi del comma 3-*bis* dell'art. 97 del Codice, non verranno utilizzati i sistemi di calcolo di cui ai commi 2 e 2-*bis* del Codice, se le offerte ammesse sono meno di 5 (cinque).

Si precisa che i calcoli per determinare la soglia di anomalia saranno svolti fino alla terza cifra decimale, da arrotondarsi all'unità superiore se la successiva cifra è pari o superiore a cinque.

Il Complesso Monumentale della Pilotta di Parma si riserva in ogni caso la facoltà di valutare la congruità delle offerte che, in base ad elementi specifici, appaiono anormalmente basse, ai sensi dell'articolo 97, comma 6 del D. Lgs. n. 50/2016.

L'aggiudicazione verrà disposta anche in presenza di un'unica offerta valida, sempre che sia ritenuta idonea e conveniente; nel caso di parità tra due o più offerte si procederà mediante sorteggio.

La stazione appaltante si riserva di interrompere la procedura di gara in ogni fase della stessa senza che ciò possa comportare a favore di ogni concorrente diritto a indennizzi o riconoscimenti di sorta; di procedere all'individuazione del soggetto affidatario e non procedere nelle successive fasi, senza che ciò comporti a favore dell'operatore economico aggiudicatario provvisorio diritto a indennizzi o riconoscimenti di sorta; di procedere all'individuazione del soggetto affidatario, all'aggiudicazione definitiva e interrompere la fase di stipula del contratto di appalto senza che ciò comporti a favore dell'operatore economico aggiudicatario diritto a indennizzi o riconoscimenti di sorta.

Trattasi di appalto da stipulare a misura.

8) DOCUMENTI E DISPOSIZIONI CHE DISCIPLINANO L'APPALTO

Formano parte integrante del presente disciplinare i seguenti documenti e disposizioni:

- progetto esecutivo dell'opera;
- C.S.A.;
- L. 120/2020;
- D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.;
- DPR. 207/2010 e ss.mm.ii per le parti ancora vigenti;
- D.lgs. 81/08 e ss.mm.ii;
- ogni altra disposizione, di natura legislativa o regolamentare, assunta da Regione, Provincia o Comune nel territorio di esecuzione dei lavori ed attinente l'oggetto dell'appalto che l'impresa appaltatrice è tenuta ad ottemperare;

9) CAUZIONI

Gli offerenti dovranno presentare una **cauzione provvisoria**, il cui ammontare sia pari al 1% dell'importo a base d'appalto, oneri della sicurezza inclusi, pari ad € 3.923,24.

La cauzione, prodotta in originale o copia autenticata ai sensi dell'art. 18 DPR 445/2000 con espressa menzione dell'oggetto e del soggetto garantito, può essere costituita esclusivamente, a scelta dell'offerente, mediante fideiussione bancaria o polizza assicurativa fidejussoria ovvero rilasciata da intermediari finanziari iscritti nell'elenco speciale di cui all'art. 106 del D.Lgs. 385/93, che svolgono in via esclusiva e prevalente attività di rilascio di garanzie, e

che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'albo previsto dall'articolo 161 del D. Lgs. 58/1998 e che abbiano i requisiti minimi di solvibilità richieste dalla vigente normativa bancaria assicurativa.

L'offerta deve essere corredata dall'impegno di un fideiussore verso il concorrente, anche diverso da quello che ha rilasciato la garanzia provvisoria, a rilasciare la garanzia fideiussoria per l'esecuzione del contratto di cui all'art. 103 del D.Lgs. 50/2016, qualora l'offerente risultasse aggiudicatario.

Tale condizione non si applica alle microimprese, piccole e medie imprese e ai raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari costituiti esclusivamente da microimprese, piccole e medie imprese.

La fidejussione o la polizza dovranno prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'art 1957, comma 2 del Codice Civile e la sua operatività entro 15 giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante.

La fidejussione bancaria o polizza assicurativa dovranno avere validità per almeno 180 giorni decorrenti dalla data di scadenza del termine di presentazione dell'offerta.

In caso di raggruppamento o consorzio, non ancora costituiti, la cauzione deve essere intestata, pena l'esclusione, a tutte le Imprese che costituiranno il raggruppamento od il consorzio.

Le garanzie fideiussorie e le polizze assicurative dovranno essere prodotte in conformità agli schemi tipo approvati.

Ai sensi dell'art 93 comma 7 del Codice l'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto:

- del 50 per cento per gli operatori economici ai quali venga rilasciata, da organismi accreditati, ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000, la certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO 9000;
- del 50 per cento, non cumulabile con quella di cui al primo periodo, anche nei confronti delle microimprese, piccole e medie imprese e dei raggruppamenti di operatori economici o consorzi ordinari costituiti esclusivamente da microimprese, piccole e medie imprese;
- del 30 per cento, anche cumulabile con la riduzione di cui al primo periodo, per gli operatori economici in possesso di registrazione al sistema comunitario di ecogestione e audit (EMAS), ai sensi del regolamento (CE) n. 1221/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009, o del 20 per cento per gli operatori in possesso di certificazione ambientale ai sensi della norma UNI EN ISO 14001;

- del 15 per cento, anche cumulabile con la riduzione di cui ai periodi primo, secondo, terzo, per gli operatori economici che sviluppano un inventario di gas ad effetto serra ai sensi della norma UNI EN ISO 14064-1 o un'impronta climatica *(carbon footprint)* di prodotto ai sensi della norma UNI ISO/TS 14067.

La polizza fideiussoria dovrà essere prodotta alternativamente come:

- una polizza nativa digitale che riporti al suo interno gli estremi per scaricare il documento originale direttamente dal sito internet del fideiussore stesso;
- la scansione o il file che riproduce copia della garanzia emessa informaticamente con firma digitale che riporti al suo interno gli estremi per scaricare la polizza originale digitale direttamente dal sito internet del fideiussore stesso;
- un documento informatico firmato digitalmente dal soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante; in tal caso la fideiussione dovrà essere corredata da un documento attestante i poteri di firma del fideiussore.

Nei dieci giorni successivi alla comunicazione dell'intervenuta aggiudicazione efficace la Ditta aggiudicataria dovrà presentare, pena la decadenza dell'aggiudicazione, la cauzione definitiva, ai sensi e con le modalità previste dall'art. 103 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii..

La mancata costituzione della garanzia definitiva determina la decadenza dell'affidamento e l'acquisizione della cauzione provvisoria da parte della Stazione appaltante, che aggiudica l'appalto al concorrente che segue nella graduatoria.

Prima della stipulazione del contratto dovrà essere depositata la cauzione definitiva a garanzia dell'appalto a norma dell'art. 103 comma 1 del D. Lgs. 50/16 e ss.mm.ii..

Ai sensi dell'art. 103 comma 7 del D.Lgs. 50/16 e ss.mm.ii. l'appaltatore è obbligato a produrre una polizza che copre i danni subiti dalla stazione appaltante a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti ed opere anche preesistenti verificatesi nel corso dell'esecuzione dei lavori per i seguenti importi:

alla partita 1 – opere in esecuzione	Pari all'importo di aggiudicazione
alla partita 2 – opere ed impianti preesistenti	Pari all'importo di aggiudicazione
alla partita 3 – demolizione e sgombero	Pari all'importo di aggiudicazione

Detta polizza deve altresì assicurare la stazione appaltante contro la responsabilità civile per danni causati a terzi nel corso dell'esecuzione dei lavori, con massimale definito pari a € 500.000,00 e deve essere altresì conforme allo schema tipo di cui all'art. 103 c. 9 del D.Lgs 50/16 e ss.mm.ii..

10) REGISTRAZIONE AL SISTEMA AVCPASS

A norma dell'art. 81 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. e delle Deliberazioni ANAC n. 111/2012 adottata nell'Adunanza del 20 dicembre e n. 157 del 17.02.2016, tutti i soggetti interessati a partecipare alla procedura devono obbligatoriamente registrarsi al sistema AVCPASS accedendo all'apposito link sul Portale ANAC. L'operatore economico, dopo la registrazione al servizio AVCPASS, indica a sistema il CIG della procedura di affidamento. Il sistema rilascia un "PASSOE" da inserire nella busta "A" contenente la documentazione amministrativa, come di seguito richiesto.

11) VERSAMENTO CONTRIBUTO ANAC

I concorrenti devono effettuare, a pena di esclusione, il pagamento del contributo previsto dalla legge in favore dell'Autorità Nazionale Anticorruzione (A.N.AC.) scegliendo tra le modalità di cui alla Delibera dell'A.N.AC. n. 1300 del 20 dicembre 2017, pubblicata sul sito dell'A.N.AC. nella sezione "Contributi in sede di gara".

L'importo del contributo richiesto è pari ad € 35,00. A riprova dell'avvenuto pagamento, la Ditta concorrente deve allegare a Sistema:

a) in caso di versamento *on line*: copia della ricevuta trasmessa dal sistema di riscossione del versamento del contributo corredata da dichiarazione di autenticità sottoscritta con firma digitale del Legale Rappresentante del concorrente o un suo procuratore munito di opportuni poteri;

b) in caso di versamento in contanti: copia scannerizzata dello scontrino rilasciato dal punto di vendita corredata da dichiarazione di autenticità sottoscritta con firma digitale dal Legale Rappresentante del concorrente o un suo procuratore munito di opportuni poteri.

La mancata dimostrazione dell'avvenuto pagamento potrà essere sanata presentando idonea documentazione a comprova del tempestivo adempimento, ai sensi dell'art. 83, co. 9, del Codice, a condizione che il pagamento a favore dell'Autorità sia stato già effettuato prima della scadenza del termine di presentazione dell'offerta.

In caso di mancata sanatoria entro il termine fissato, la Stazione Appaltante procederà all'esclusione del concorrente in relazione al lotto per il quale non è stato versato il contributo ai sensi, dell'art. 1, comma 67 della L. 266/2005.

12) PRESA VISIONE DOCUMENTAZIONE RELATIVA ALLA GARA E DEI LUOGHI (Sopralluogo Obbligatorio)

Per la formulazione dell'offerta e per l'ammissione alla gara, è necessario prendere visione degli elaborati di progetto ed effettuare il sopralluogo sul posto dove devono eseguirsi i lavori secondo le modalità di seguito indicate.

Il sopralluogo, obbligatorio ai fini della presentazione dell'offerta, potrà avere luogo esclusivamente nei giorni dal lunedì al venerdì, dalle ore 9.00 alle ore 12.00, previo appuntamento da fissare con invio richiesta alla seguente mail: emanuela.rossi@beniculturali.it oppure graziano.gentile@beniculturali.it.

In caso di partecipazione alla gara di Associazione Temporanea di Imprese il sopralluogo dovrà essere effettuato dall'impresa partecipante al raggruppamento, indifferentemente mandante o capogruppo.

Si precisa che ogni soggetto anche se rappresentante legale non potrà rappresentare più di una impresa e previa verifica dell'identità, verrà rilasciata apposita attestazione.

Il concorrente dovrà allegare tale attestazione alla documentazione di gara caricandola nell'apposito spazio della sezione RISPOSTE DI QUALIFICA.

Il sopralluogo potrà essere effettuato esclusivamente dai seguenti soggetti:

- ✔ Legale rappresentate dell'impresa (tale condizione va comprovata con esibizione di documento di identità e di certificato CCIAA o attestazione SOA);
- ✔ Direttore Tecnico dell'impresa (tale condizione va comprovata con esibizione di documento di identità e di certificato CCIAA o attestazione SOA);
- ✔ Dipendente dell'impresa (tale condizione va comprovata con esibizione di documento di identità e di idonea dichiarazione in merito alla sussistenza del rapporto di lavoro resa ai sensi del Dpr 445/2000 dal legale rappresentante dell'impresa)
- ✔ Soggetti muniti di idonea delega (comprovata mediante esibizione di documenti di identità del delegante e delegato).

Il sopralluogo ha la finalità essenziale di contribuire alla puntuale conoscenza da parte delle imprese partecipanti delle condizioni di appalto e delle problematiche che si dovranno affrontare e permettere, quindi, una ponderata valutazione dell'offerta, in considerazione anche del grado di complessità tecnica delle opere da eseguire.

13) MODALITÀ DI PRESENTAZIONE E CRITERI DI AMMISSIBILITÀ DELLE OFFERTE

Tutti i documenti, a pena di esclusione, dovranno essere inviati esclusivamente per via telematica, in formato elettronico e sottoscritti con firma digitale, inseriti sul portale nella sezione relativa alla presente procedura.

L'offerta dovrà essere inserita a sistema entro e non oltre il termine perentorio delle **ore 12:00 del giorno 13/08/2021** pena l'irricevibilità dell'offerta stessa.

La mancata presentazione della documentazione richiesta nei termini e secondo le modalità indicate precedentemente comporterà **l'esclusione dei concorrenti dalla gara**. Non verranno prese in considerazione le offerte pervenute dopo la scadenza del termine fissato.

Tutta la documentazione dovrà essere prodotta nelle forme e con le modalità prescritte dalla presente lettera d'invito e redatta **in lingua italiana o corredata da traduzione in lingua italiana**

****

13.1 Nella sezione RISPOSTA DI QUALIFICA (*ex* BUSTA - DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA) il concorrente dovrà caricare la seguente documentazione amministrativa:

CONTENUTO BUSTA ELETTRONICA "A - Documentazione amministrativa"

- **DGUE;**
- **Patto d'integrità;**
- **attestato sopralluogo;**
- **attestazione di qualificazione, rilasciata da una SOA** regolarmente autorizzata oppure, in alternativa, possesso dei requisiti di cui all'articolo 12 del D.M. 154/2017 per come dettagliati all'articolo 2 del presente disciplinare;
- **PASSOE** rilasciato dal sistema AVCPASS, come sopra indicato, sottoscritto/i dal/gli operatore/i economico/ci ivi indicati;
- **Ulteriore autocertificazione ai sensi degli artt. 46 e 47 del d.P.R. n.445/2000, contenete le seguenti dichiarazioni:**

a) di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nel presente disciplinare, nel capitolato speciale d'appalto e relativi allegati;

b) di essere iscritto agli Enti Previdenziali con il relativo numero di posizione e di essere in regola con i relativi versamenti;

c) di applicare a favore dei lavoratori dipendenti condizioni giuridiche retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti di lavoro;

d) di non essersi avvalso dei piani individuali di emersione, o che il periodo di emersione si è concluso (L. 383/2001 e ss.mm.ii.);

e) di essere a conoscenza che in caso di aggiudicazione tutte le eventuali spese inerenti e conseguenti alla stipula del contratto, diritti di segreteria, imposta di registro, spese di agenzia e bolli sono a carico dell'impresa

f) di aver preso esatta cognizione della natura del lavoro e di tutte le circostanze generali e particolari che possono influire sulla sua esecuzione, di possedere le necessarie attrezzature per l'esecuzione del servizio e di aver ritenuto le condizioni del servizio stesso tali da consentire l'offerta;

g) di conoscere ed accettare integralmente – senza condizione o riserva alcuna – tutti i termini, le norme, le disposizioni e le prescrizioni contenute o richiamate nella documentazione di gara tutta, che costituisce parte integrante e sostanziale della presente; nonché le condizioni generali di contratto allegate che comunque potranno essere integrate in sede di stipula del contratto

h) di essere disponibile a dare inizio alle prestazioni contrattuali anche in pendenza della stipulazione del contratto, qualora ciò possa essere richiesto in base a quanto disposto dall'art. 32, comma 8 del D. Lgs. n. 50/2016;

i) I dati forniti dall'operatore economico verranno trattati, ai sensi del GDPR, Regolamento Europeo Privacy 679/2016, applicabile dal 25 maggio 2018, esclusivamente per finalità connesse all'espletamento dell'indagine di cui trattasi e per lo svolgimento dell'eventuale successivo rapporto contrattuale;

l) nominativi dei soggetti di cui all'art. 80, comma 3 del D.lgs 50/2016 cessati dalla carica nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara (titolare e direttore tecnico, ove presente, se si tratta di IMPRESA INDIVIDUALE; socio e direttore tecnico, ove presente, se si tratta di SOCIETÀ IN NOME COLLETTIVO; soci accomandatari e direttore tecnico, ove presente, se si tratta di SOCIETÀ IN ACCOMANDITA SEMPLICE; membri del consiglio di amministrazione cui sia stata conferita la legale rappresentanza di direzione o di vigilanza o dei soggetti muniti di poteri di rappresentanza, di direzione o di controllo e direttore tecnico, ove presente, o socio unico, ovvero

socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci se si tratta di ALTRO TIPO DI SOCIETÀ O CONSORZIO).

- Cauzione provvisoria, pari al 2% dell'importo complessivo dell'appalto di cui al punto 8) del presente disciplinare.
- Le imprese in possesso delle certificazioni che permettono di usufruire delle riduzioni di cui all'art. 93, comma 7, del D. Lgs. 50/2016 ss.mm.ii. richiamate al punto 8) del disciplinare di gara dovranno presentarne copia, dichiarata conforme all'originale ai sensi degli artt. 18 e 19 del D.P.R. n. 445/2000, allegandola nella sezione RISPOSTE DI QUALIFICA.
- Originale o copia conforme ai sensi di legge della procura institoria o della procura speciale, nell'eventualità che l'offerta e/o l'istanza di ammissione sia sottoscritta da tali rappresentanti del concorrente.

(Qualora il potere di rappresentanza di tali soggetti risulti dal certificato d'iscrizione al Registro delle Imprese, in luogo della documentazione di cui al capoverso precedente può essere prodotta la copia conforme o corrispondente dichiarazione sostitutiva del predetto certificato d'iscrizione al Registro delle Imprese).

- f) Dichiarazione per subappalto;
- g) Dichiarazione ATI_CONSORZI_GEIE;
- h) Certificato di presa visione dei luoghi.

La sopraindicata istanza andrà corredata dal DGUE, Documento di Gara Unico Europeo, di cui all'art. 85 del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.

Si precisa che:

- ✔ L'operatore economico che partecipa per proprio conto quale impresa singola deve compilare **un solo DGUE direttamente sulla piattaforma – sezione Busta di Qualifica**.
- ✔ In caso di partecipazione alla gara sotto forma di raggruppamento, comprese le associazioni temporanee (RTI), **per ciascuno degli operatori economici partecipanti al raggruppamento deve essere presentato, oltre al modello 1 – istanza di partecipazione – anche un DGUE distinto** contenente le informazioni richieste dalle parti II, III e VI; pertanto nella sezione RISPOSTE DI QUALIFICA vanno inseriti i DGUE dell'impresa capogruppo e di ciascuna delle imprese mandanti compilati e firmati dal titolare o legale rappresentante o

procuratore dell'impresa mandante. In caso di partecipazione in forma di Consorzio dovrà essere inserito il DGUE della consorziata designata quale esecutrice.

Per eventuali istruzioni sulla compilazione del DGUE, si rinvia alla Circolare del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti 18/07/2016, n. 3, e ss.mm.ii. e relative linee guida ivi contenute.

Ulteriore documentazione da presentare nei casi sottoindicati

Per le associazioni temporanee di Imprese e di Consorzi: mandato, conferito ai sensi di legge, all'Impresa capogruppo risultante da scrittura privata autenticata e procura, conferita per atto pubblico, alla persona, individuata nominalmente, che esprime l'offerta per conto dell'impresa capogruppo. Mandato e procura potranno essere contenuti in unico atto.

I concorrenti riuniti in raggruppamento temporaneo devono eseguire le prestazioni nella percentuale corrispondente alla quota di partecipazione al raggruppamento.

Per raggruppamenti di Imprese o di Consorzi non ancora costituiti: l'offerta deve essere sottoscritta da tutte le imprese che costituiranno i raggruppamenti o i Consorzi e contenere l'impegno risultante da apposita dichiarazione che, in caso di aggiudicazione della gara, le stesse imprese conferiranno mandato collettivo speciale con rappresentanza ad una di esse, indicata e qualificata nell'offerta stessa come capogruppo, la quale stipulerà il contratto in nome e per conto proprio e delle mandanti.

Per i Consorzi o GEIE: atto costitutivo in copia autenticata.

Per le sole Cooperative e loro Consorzi: dichiarazione di iscrizione all'Albo delle Società Cooperative, ai sensi del D.M. 23 giugno 2004, indicante in numero di iscrizione, la data e la categoria di appartenenza, oppure copia autenticata del certificato di iscrizione alla C.C.I.A.A. ovvero dichiarazione sostitutiva delle predette certificazioni rese ai sensi di legge.

E' fatto divieto ai concorrenti di partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti, ovvero di partecipare alla gara anche in forma individuale qualora abbia partecipato alla gara medesima in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti.

I consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lett. b) e c) D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. e successive modifiche ed integrazioni, sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, per quali consorziati il consorzio concorre; a questi ultimi è fatto divieto di partecipare in qualsiasi altra forma, alla medesima gara; in caso di violazione sono esclusi dalla gara sia

il consorzio sia il consorziato, nonchè qualsiasi modificazione alla composizione dei raggruppamenti temporanei e dei consorzi ordinari di concorrenti rispetto a quella risultante dall'impegno presentato in sede di offerta.

****

13.2 Nella sezione RISPOSTA ECONOMICA (ex BUSTA - OFFERTA ECONOMICA) il concorrente dovrà caricare esclusivamente il modello Allegato – Offerta Economica.

Il modello dovrà essere firmato digitalmente dal titolare o legale rappresentante dell'impresa.

Nel caso di partecipazione in raggruppamento temporaneo di impresa, l'Allegato – Offerta Economica deve essere sottoscritto da tutti i soggetti costituenti il raggruppamento.

Il concorrente dovrà compilare il modello allegato – Offerta Economica indicando:

- l'importo complessivo offerto, al netto degli oneri per la sicurezza, in cifre e in lettere;
- il ribasso offerto (il ribasso va indicato con 3 cifre decimali arrotondato all'unità superiore qualora la terza cifra sia pari o superiore a 5);
- l'importo degli oneri di sicurezza da rischio specifico Aziendale;
- i costi della manodopera relativamente all'appalto in oggetto.

In caso di discordanza tra gli importi indicati in cifre e quelli indicati in lettere prevarranno quelli indicati in lettere.

14) LUOGO DI ESECUZIONE DELLA PROCEDURA E DI AGGIUDICAZIONE

Apertura delle offerte e verifica della documentazione amministrativa

La data in cui si procederà all'apertura delle buste telematiche verrà comunicata con apposito avviso nell'area comunicazioni del Mepa con successiva attivazione della seduta pubblica, così come espressamente prescritto dalle regole di funzionamento del Mepa.

Il giorno fissato per l'inizio delle operazioni di gara, il soggetto incaricato all'espletamento della gara procederà, in seduta pubblica online sul sito del Me.Pa. di Consip S.p.A., all'apertura delle buste contenenti la Documentazione amministrativa. Le operazioni di gara saranno verbalizzate.

Il soggetto deputato all'espletamento della gara procederà alla verifica della completezza e correttezza della documentazione amministrativa presentata, secondo le seguenti modalità:

a) a verificare la correttezza e la completezza della documentazione e delle dichiarazioni presentate e, in caso negativo, ad escludere dalla gara i concorrenti cui esse si riferiscono (fatto salvo quanto previsto in materia di "soccorso istruttorio")

b) a verificare che i consorziati per conto dei quali i consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lettere b) e c), del Codice (consorzi cooperative e artigiani e consorzi stabili) concorrono, non abbiano presentato offerta in qualsiasi altra forma e, in caso positivo, ad escludere dalla gara il consorzio ed il consorziato;

c) a verificare che nessuno dei concorrenti partecipi in più di un raggruppamento temporaneo, GEIE, aggregazione di imprese di rete o consorzio ordinario, ovvero anche in forma individuale qualora gli stessi abbiano partecipato alla gara medesima in raggruppamento, aggregazione o consorzio ordinario di concorrenti e, in caso positivo, ad escluderli dalla gara;

d) a verificare che abbiano/non abbiano presentato offerte concorrenti che siano fra di loro in situazione di controllo *ex* art. 2359 c.c. o la relazione comporti che le offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale. In caso di mancanza, incompletezza ed ogni altra irregolarità essenziale della documentazione amministrativa, si applicherà l'art.83, comma 9 del Codice.

Il soggetto deputato all'espletamento della gara, nella stessa seduta o in successive sedute pubbliche, effettua la verifica circa il possesso dei requisiti generali e speciali dei concorrenti sulla base delle dichiarazioni da essi presentate e procede all'eventuale esclusione dalla gara dei concorrenti non in possesso dei suddetti requisiti.

15) APERTURA OFFERTA ECONOMICA

Al termine della precedente fase di gara il soggetto deputato all'espletamento della gara procederà con l'apertura delle buste contenenti l'offerta economica delle sole ditte ammesse utilizzare modello offerta.

Valutazione offerta economica

Il soggetto deputato all'espletamento della gara procederà alla verifica della documentazione presentata in conformità a quanto previsto nella presente lettera d'invito, alla presa d'atto dei prezzi offerti e dei relativi ribassi.

In caso di offerte anormalmente basse in seduta riservata si provvederà alla verifica ai sensi dell'art. 97 comma 3 del D. Lgs. 50/2016 ss.mm.ii.

Esaurita la procedura di verifica delle offerte e acquisito l'esito della stessa, il soggetto deputato all'espletamento della procedura, in seduta pubblica, procederà alla formalizzazione della graduatoria di merito, in base alla quale definisce l'aggiudicazione provvisoria dell'appalto.

16) SUBAPPALTO

L'appaltatore può affidare in subappalto i lavori compresi nel contratto, previa autorizzazione della stazione appaltante purché:

a) l'affidatario del subappalto non abbia partecipato alla procedura per l'affidamento dell'appalto;
b) il subappaltatore sia qualificato nella relativa categoria;
c) all'atto dell'offerta siano stati indicati i lavori o le parti di opere ovvero i servizi e le forniture o parti di servizi e forniture che si intende subappaltare;
d) il concorrente dimostri i requisiti di moralità *ex* art. 80 del Codice.

Il concorrente indica all'atto dell'offerta, compilando il modello "Allegato - dich. Subappalto", le parti di lavorazioni oggetto del contratto che intende subappaltare o concedere in cottimo nei limiti del 50% dell'importo complessivo del contratto, in conformità a quanto previsto dall'art. 105 comma 2 del Codice come modificato dal D.L. 31 maggio 2021 n. 77.

La stazione appaltante provvederà ad effettuare il pagamento diretto ai subappaltatori nei casi previsti *ex* art. 105 comma 13 del D. Lgs 50/2016 e ss.mm.ii.

La mancata espressione della volontà di ricorso al subappalto rappresenta impedimento per l'aggiudicatario a ricorrere al subappalto.

17) ANTICIPAZIONE DEL PREZZO

Ai sensi dell'art. 35, comma 18, del Decreto Legislativo n. 50 del 18 aprile 2016, sarà corrisposta all'appaltatore l'anticipazione del prezzo pari al 20 per cento, entro quindici giorni dall'effettivo inizio dei lavori. L'erogazione dell'anticipazione è subordinata alla costituzione di garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa di importo pari all'anticipazione maggiorato del tasso di interesse legale applicato al periodo necessario al recupero dell'anticipa- zione stessa secondo il cronoprogramma dei lavori.

18) AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA E STIPULA DEL CONTRATTO

La proposta di aggiudicazione, così come risultante dal verbale di gara definitivo è meramente provvisoria e subordinata agli accertamenti di legge ed all'approvazione del verbale stesso da parte dell'organo competente della stazione appaltante.

Ai sensi dell'art. 33, comma 1 del Codice, si procederà all'approvazione della proposta di aggiudicazione e all'aggiudicazione con il provvedimento sopra richiamato (determinazione dirigenziale di approvazione proposta aggiudicazione e aggiudicazione), oppure trascorsi 30 giorni dalla proposta di aggiudicazione, in assenza di provvedimenti negativi o sospensivi.

Si procederà così conseguentemente all'emanazione del provvedimento di aggiudicazione.

Ai sensi dell'art. 32, comma 7 del Codice l'aggiudicazione sarà efficace soltanto dopo che la Stazione Appaltante avrà effettuato con esito positivo le verifiche e i controlli in capo all'aggiudicatario, circa il possesso di tutti i requisiti di partecipazione richiesti dal presente disciplinare nonché quelli richiesti dalle vigenti disposizioni normative per la stipulazione dei contratti con le Pubbliche Amministrazioni, in tal senso questa Amministrazione provvederà alla predisposizione di determina dirigenziale comportante la dichiarazione di efficacia dell'aggiudicazione.

L'affidatario, entro il termine perentorio di dieci giorni dall'affidamento provvisorio, dovrà provare quanto dichiarato in sede di gara, producendo la documentazione corrispondente e dovrà inoltre presentare i seguenti documenti:

- **Piano operativo per la sicurezza (POS -PSC)** ai sensi del Decreto Legislativo 81/2008 e ss.mm.ii., con la prescrizione di tutte le misure atte a tutelare la salute e la sicurezza dei lavoratori nel cantiere;

- **La documentazione di idoneità tecnico-professionale** e la **dichiarazione dell'organico medio annuo**, distinto per qualifica, corredata dagli estremi delle denunce dei lavoratori effettuate all'INPS, all'INAIL e alle Casse Edili, nonché una **dichiarazione relativa al contratto collettivo stipulato dalle OO.SS**. comparativamente più rappresentative, applicato ai lavoratori dipendenti ai sensi dell'art. 90, comma 9 del D.Lgs. 81/2008;

- **Stipula della polizza fideiussoria pari al 10 per cento dell'importo delle opere a titolo di garanzia definitiva**, ai sensi dell'art. 103 del D.Lgs. 50/2016. In caso di ribasso superiore al 10%, la garanzia fideiussoria è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli che eccedono il 10 per cento; ove il ribasso sia superiore al 20%, l'aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 20%. Sono ammesse fideiussioni bancarie o polizze assicurative, rilasciate da società in possesso dei requisiti di legge;

- Stipula della **polizza assicurativa** che tenga indenne la stazione appaltante da tutti i rischi di esecuzione da qualsiasi causa determinati, salvo quelli derivanti da errori di progettazione, insufficiente progettazione, azioni di terzi o cause di forza maggiore, e che preveda anche una garanzia di responsabilità civile per danni a terzi nell'esecuzione dei lavori per un importo pari ad € **500.000,00**;

L'aggiudicatario è inoltre tenuto alla sottoscrizione del contratto con i relativi allegati, entro 60 giorni dall'aggiudicazione. Si informa inoltre che la formale stipula del contratto relativo alla gara in oggetto avverrà ai sensi dell'art. 32, commi 9 e 14 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., mediante sottoscrizione con firma digitale.

Se l'aggiudicatario non stipula il contratto nei termini prescritti, oppure non assolve gli adempimenti di cui ai precedenti punti, in tempo utile per la sottoscrizione del contratto, l'aggiudicazione, ancorché definitiva, può essere revocata dalla Stazione Appaltante.

L'aggiudicatario per ragioni di urgenza si obbliga ad accettare la eventuale consegna dei lavori anche sotto riserva di legge nelle more della stipulazione del contratto.

La stazione appaltante si riserva la facoltà, in caso di mancata stipulazione del contratto per causa imputabile all'aggiudicatario, di revocare l'aggiudicazione, interpellare il secondo classificato e di stipulare con esso il relativo contratto.

La stazione appaltante ai sensi del disposto all'art. 110, D. Lgs. n. 50/2016, in caso di fallimento o di risoluzione del contratto per grave inadempimento dell'originario appaltatore, si riserva la facoltà di interpellare progressivamente i soggetti che hanno partecipato all'originaria procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, a partire dal soggetto che ha formulato la prima migliore offerta, escluso l'originario aggiudicatario.

Pertanto l'affidamento avverrà alle medesime condizioni economiche già proposte in sede di offerta dal soggetto progressivamente interpellato.

19) SOCCORSO ISTRUTTORIO

Ai sensi degli art. 83, comma 9 del D.lgs. 50/2016 ss.mm.ii., le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio; in particolare in caso di mancanza, incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale degli elementi o del DGUE di cui all'art. 85, ad esclusione di quelli afferenti all'offerta tecnica ed economica, la stazione appaltante assegna al concorrente un termine non superiore a 10

giorni perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicandone il contenuto e i soggetti che le devono rendere.

In caso di inutile decorso del termine di regolarizzazione il concorrente è escluso dalla gara.

Costituiscono irregolarità essenziali non sanabili le carenze della documentazione che non consentono l'individuazione del contenuto o del soggetto responsabile della stessa.

Il soccorso istruttorio non può in ogni caso essere strumentalmente utilizzato per l'acquisizione in gara di un requisito (generale o speciale) o condizione di partecipazione, mancante o non posseduto alla data di scadenza della presentazione delle offerte ovvero di un documento necessario alla partecipazione non costituito entro tale data.

Costituiscono altresì irregolarità essenziali non sanabili le seguenti fattispecie:

- ✔ offerta presentata oltre il termine di scadenza, plurima, condizionata o in aumento;
- ✔ mancata separazione offerta economica dalla restante documentazione
- ✔ omesso versamento contributo ANAC entro il termine stabilito per la partecipazione alla gara
- ✔ non sanabilità dei requisiti di partecipazione che devono essere posseduti dal concorrente entro il termine di presentazione dell'offerta, senza possibilità di acquisirli successivamente.

20) PREVENZIONE FENOMENI DI CORRUZIONE

Sulla base del Protocollo di Intesa siglato tra Ministero dell'Interno e A.N.A.C. del 15.07.2014:

- il contraente appaltatore si impegna a dare comunicazione tempestiva alla Stazione appaltante nonché alla Prefettura e all'Autorità giudiziaria di tentativi di concussione che siano, in qualsiasi modo, manifestati nei confronti dell'imprenditore, degli organi sociali e dei dirigenti di impresa avendo detto adempimento natura essenziale e dando luogo l'eventuale inadempimento alla risoluzione espressa del contratto nei casi stabiliti dal suddetto Protocollo d'Intesa;
- la Stazione appaltante si impegna ad avvalersi della clausola risolutiva espressa, di cui all'articolo 1456 del codice civile, ogni qualvolta nei confronti dell'imprenditore o dei componenti la compagine sociale, o dei dirigenti dell'impresa, sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per taluno dei delitti di cui agli artt. 317 c.p., 318 c.p., 319 c.p., 319-*bis* c.p., 319-*ter* c.p., 319-*quater* c.p., 320 c.p., 322 c.p., 322-*bis* c.p., 346-*bis* c.p., 353 c.p. e 353-*bis* c.p.

21) INFORMAZIONI SULLA RACCOLTA DEI DATI PERSONALI

Si informa, ai sensi del 2016/679 (GDPR)., che i dati forniti dai partecipanti alla gara sono raccolti e pubblicati come previsto dalle norme in materia di appalti pubblici.

Ai sensi dell'art. 76, comma 5 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., si procederà a comunicare agli offerenti le decisioni assunte riguardo all'affidamento dell'appalto.

Le informazioni e le comunicazioni circa le esclusioni e l'aggiudicazione della gara saranno fornite nei modi e nei termini previsti dall'art. 76 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.. Dalla data di invio decorrerà il termine per eventuali impugnative *ex* D.Lgs. 104/2010 e ss.mm.ii..

I diritti di cui al 2016/679 (GDPR). sono esercitabili con le modalità della Legge 241/90 e ss.mm.ii., dell'art. 53 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. e del Regolamento comunale per l'accesso agli atti.

La ditta dovrà autorizzare la Stazione Appaltante a rilasciare copia di tutta la documentazione presentata per la partecipazione alla procedura nel caso in cui un concorrente eserciti la facoltà di accesso agli atti.

22) TRACCIABILITA' FLUSSI FINANZIARI

L'aggiudicatario, con la sottoscrizione del contratto d'appalto, assume altresì la responsabilità agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della L. 136/2010 e ss.mm.ii.

Sarà inoltre tenuto a comunicare all'Amministrazione gli estremi identificativi del conto corrente dedicato entro 7 giorni dall'accensione, o dalla loro destinazione per la commessa pubblica, nonché le generalità ed il codice fiscale dei soggetti delegati ad operare sullo stesso.

Per quanto non espressamente previsto nella presente lettera d'invito si fa rinvio alle leggi e ai regolamenti in materia che si applicano per l'appalto dei lavori oggetto del presente bando.

Per quanto non abrogato dal D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., si applica il D.P.R. 207/2010.

Il Responsabile del Procedimento ai sensi dell'art. 31 del D.lgs. 15/2016 e ss.mm.ii. è l'arch. Emanuela Rossi.

23) ACCESSO AGLI ATTI

Nell'eventualità di accesso agli atti di gara esercitati da qualsivoglia soggetto avente titolo, si invitano i concorrenti a verificare la necessità di occultare determinate informazioni contenute nella documentazione prodotta in sede di gara.

Nel caso in cui il concorrente rilevi tale necessità, dovrà produrre apposita motivata dichiarazione precisando quali informazioni costituiscono segreti tecnici o commerciali per le quali si chiede l'occultamento.

Tale dichiarazione, rilasciata ai sensi del DPR 445/2000 con allegata fotocopia del documento di identità del sottoscrittore, dovrà essere acclusa nella busta della documentazione amministrativa. In caso di assenza della stessa, questa stazione appaltante si riterrà sin da ora autorizzata ad esibire integralmente ogni atto o documento del concorrente interessato che dovesse essere richiesto nell'ambito dell'accesso agli atti, fatta salva l'applicazione dell'art. 76, comma 4, del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii..

Per l'accesso agli atti nei limiti di quanto sopra espresso, un rappresentante legale dell'impresa richiedente o una persona da questi incaricata, con l'eventuale accompagnamento di altra persona di cui vanno specificate le generalità, potrà recarsi presso la sede del Complesso Monumentale della Pilotta Piazzale della Pilotta 15 previo appuntamento con il Funzionario Giuseppe Gentile.

24) VERIFICA SUCCESSIVA ALLE OPERAZIONI DI GARA

Si procederà all'aggiudicazione anche quando sia pervenuta una sola offerta valida, purché congrua.

Nei dieci giorni successivi alla comunicazione dell'Amministrazione circa l'intervenuta aggiudicazione definitiva, il soggetto aggiudicatario produce all'Ente appaltante, la documentazione necessaria per la sottoscrizione del contratto, completa di garanzie cauzionali (art. 103 del D. Lgs. 50/2016).

Nel caso in cui l'aggiudicatario, in assenza di motivi oggettivamente indipendenti dalla propria volontà, non adempia nel termine predetto, l'Amministrazione appaltante incamera la cauzione provvisoria ed ha facoltà di interpellare il soggetto che segue nella graduatoria formatasi in sede di gara.

L'aggiudicazione definitiva sarà formalizzata, con apposito provvedimento, previo accertamento a carico della Ditta aggiudicataria della regolarità della sua situazione contributiva nei confronti degli Enti assicurativi ed assistenziali e di tutte le dichiarazioni rese in sede di gara. In caso di accertata irregolarità dell'aggiudicatario, in contrasto con quanto

dichiarato in sede di presentazione dell'offerta, si procederà alla revoca dell'aggiudicazione provvisoria, all'incameramento della cauzione provvisoria ed alla conseguente eventuale nuova aggiudicazione.

Nei casi previsti dall'art. 110 del D. Lgs. 50/2016, l'Amministrazione si riserva la facoltà di interpellare progressivamente i soggetti che hanno partecipato all'originaria procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per l'affidamento del completamento dell'appalto. L'affidamento avverrà alle medesime condizioni già proposte dall'originario aggiudicatario in sede di offerta.

25) COMUNICAZIONI

Ai sensi dell'art. 76, comma 6 del Codice, i concorrenti sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, l'indirizzo PEC e, solo per i concorrenti aventi sede in altri Stati membri, l'indirizzo di posta elettronica, da utilizzare ai fini delle comunicazioni *ex* art. 76, co. 5 del D.lgs. 50/2016. Tutte le comunicazioni tra stazione appaltante e operatori economici si intendono validamente ed efficacemente effettuate all'indirizzo PEC: mbac-cm-pil@mailcert.beniculturali.it e all'indirizzo indicato dai concorrenti nella documentazione di gara.

Eventuali modifiche dell'indirizzo PEC/posta elettronica o problemi temporanei nell'utilizzo di tali forme di comunicazione, dovranno essere tempestivamente segnalate alla stazione appaltante; diversamente la medesima declina ogni responsabilità per il tardivo o mancato recapito delle comunicazioni. In caso di raggruppamenti temporanei, GEIE, aggregazioni di imprese di rete o consorzi ordinari, anche se non ancora costituiti formalmente, la comunicazione recapitata al mandatario si intende validamente resa a tutti gli operatori economici raggruppati, aggregati o consorziati.

In caso di consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lett. b e c del Codice, la comunicazione recapitata al consorzio si intende validamente resa a tutte le consorziate. In caso di avvalimento, la comunicazione recapitata all'offerente si intende validamente resa a tutti gli operatori economici ausiliari.

26) DISPOSIZIONI VARIE

a) L'offerta presentata è immediatamente impegnativa per la ditta offerente ma lo sarà per la stazione appaltante solo una volta perfezionato il contratto.
b) L'offerta, nonché tutte le dichiarazioni richieste dovranno essere redatte in lingua italiana.
c) Tutte le controversie che non si siano potute definire con le procedure dell'accordo bonario di cui all'art. 205 del D. Lgs. 50/2016 ss.mm.ii. saranno attribuite alla competenza esclusiva del Foro di Parma.

d) Nel termine che verrà indicato dalla Stazione appaltante l'Impresa sarà tenuta a costituire la garanzia definitiva ai sensi dell'art. 103 D.Lgs. 50/2016 ss.mm.ii. e ad intervenire per la sottoscrizione del contratto d'appalto.

Ove, nell'indicato termine l'Impresa non ottemperi alle richieste che saranno formulate, la Stazione Appaltante, senza bisogno di ulteriori formalità o di preavvisi di sorta, potrà ritenere decaduta, a tutti gli effetti di legge e di regolamento, l'Impresa stessa dalla aggiudicazione, procederà all'incameramento della garanzia provvisoria e disporrà l'aggiudicazione dell'appalto al concorrente che segue in graduatoria.

e) Sono a carico dell'Aggiudicataria tutte le spese di stipula del contratto e da esse derivanti (diritti di rogito, di copia, di bollo, registrazione, valori bollati, ecc.).

f) In caso di fallimento dell'esecutore o risoluzione del contratto si farà luogo alle procedure di cui all'art 110 D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.

g) Nel caso che le "Informazioni Antimafia" di cui all'art. 91 del d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159 abbiano dato esito positivo, il contratto è risolto di diritto e sarà applicata una penale a titolo di liquidazione forfettaria dei danni nella misura del 10% del valore maturato del contratto, salvo il maggior danno. Tale penale sarà applicata senza ulteriori formalità e costituirà fondo risarcitorio a fronte dei maggiori costi e tempi derivanti dalle attività conseguenti dalla risoluzione.

h) IL Complesso Monumentale della Pilotta si riserva la facoltà insindacabile di non dar luogo alla gara o di posticiparne la data previa comunicazione ai concorrenti, senza che gli stessi possano opporre eccezioni di sorta e/o avanzare alcuna pretesa.

i) Qualora le informazioni fornite dall'offerente, nell'ambito delle offerte e/o giustificazioni delle medesime fossero coperte da segreto tecnico o commerciale, il concorrente avrà l'onere di produrre una motivata e comprovata dichiarazione in merito, da inserire nella busta di qualifica;

j) I concorrenti, comunque non oltre 3 (tre) giorni antecedenti al termine stabilito per la presentazione delle offerte potranno richiedere informazioni preferibilmente al mattino:
di carattere tecnico all'Ufficio Tecnico alla seguente *mail:* graziano.gentile@beniculturali.it
di carattere amministrativo all'uff. Appalti alla seguente *mail:* giuseppe.gentile@beniculturali.it .

Eventuali informazioni complementari e/o chiarimenti potranno essere richiesti esclusivamente per iscritto, Piattaforma Mepa entro e non oltre la data del 09/08/2021

Le informazioni e le risposte alle richieste di chiarimenti così pubblicate si intenderanno essere note a tutti i concorrenti e pertanto nessuna eccezione di non conoscenza potrà essere sollevata in merito alle informazioni pubblicate.

Il Funzionario Amministrativo
(Dott. Giuseppe Gentile)

MINISTERO DELLA CULTURA

Complesso Monumentale della Pilotta
Piazzale della Pilotta 15, 43121 Parma Tel +39 0521 220400 (Centralino)
PEC: mbac-cm-pil@mailcert.beniculturali.it
PEO: cm-pil @beniculturali.it
https://complessopilotta.it/